

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

**VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO PER VIOLAZIONE A
NORME DEL CODICE DELLA STRADA . PROCEDURE**

**MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE N. M/2413-38 DEL 29 APRILE
2004**

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Prot. n. M/2413-38

Roma, 29 aprile 2004

Oggetto: Decreto legge 30 settembre 2003, n.269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326. Articolo 38, comma 2. Problemi interpretativi e applicativi

- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
 - AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
 - AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
 - AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
 - ALL' AGENZIA DEL DEMANIO R O M A
- AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO R O M A

La custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo per violazioni alle norme del codice della strada è questione da tempo all'attenzione di questa Amministrazione anche per i riflessi negativi che determina sulla gestione finanziaria dello Stato, costretto a ingenti esborsi di risorse per la liquidazione delle rilevanti indennità di custodia. Né può trascurarsi il degrado ambientale causato dal protrarsi nel tempo della custodia stessa che alle volte finisce per assumere aspetti di vera e propria pericolosità per la salute e l'incolumità dei cittadini.

Tali ragioni rendevano necessari opportuni interventi di riforma normativa volti da un lato a fare chiarezza sull'intera procedura amministrativa delineata dalla legislazione e dall'altro a semplificare e razionalizzare la procedura stessa che comportava serie difficoltà applicative agli stessi operatori.

Dopo alcune iniziative maturate nell'ambito della manovra finanziaria 2002, l'esigenza ha trovato una sistemazione legislativa nell'art. 38 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'inserimento della disposizione nell'iniziativa d'urgenza, che ha quale scopo prioritario la correzione dell'andamento dei conti pubblici, dimostra di per sé l'obiettivo del Governo: eliminare progressivamente tutti quegli oneri finanziari che, pesando quale passività sul bilancio delle Amministrazioni, impediscono l'impiego delle risorse a fini di sviluppo e d'investimento.

Su questo aspetto si richiama fin d'ora l'attenzione delle SS.LL., affinché non facciano mancare quella necessaria azione di sollecitazione e d'impulso indispensabile ad assicurare la realizzazione dell'obiettivo che potrà essere raggiunto solo con il concorso di tutti gli organismi chiamati a dare attuazione al procedimento disciplinato dal decreto dirigenziale in data 30 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2004, n. 92.

L'art. 38 della legge n. 326/2003 introduce nuove procedure riguardanti l'affidamento della custodia al trasgressore, nonché una disciplina particolare, dettata dal comma 2, per l'alienazione straordinaria dei veicoli giacenti da tempo presso le depositerie, secondo il procedimento ordinato dal decreto dirigenziale prima citato.

Per il carattere fortemente innovativo della procedura delineata dalla disposizione e per l'impegno e le connesse responsabilità che verranno a ricadere sulle SS.LL., si ritiene di dover fornire alcuni criteri orientativi e applicativi. Resta, comunque, sempre salva la flessibilità e la discrezionalità amministrativa, proprie dell'azione che le SS.LL. riterranno di svolgere per dare concreta attuazione alla volontà del legislatore.

L'alienazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 38, scaturisce da una precisa disposizione di legge e non richiede quindi accertamenti costitutivi. Occorrerà pertanto limitarsi a verificare i presupposti ai quali la legge stessa riconduce il relativo procedimento di alienazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito.

Per una rapida attuazione del procedimento, presso ogni Prefettura dovrà operare una apposita commissione la cui composizione è disciplinata dall'art. 2 del decreto dirigenziale.

La cessione riguarda i veicoli:

1. immatricolati per la prima volta prima del 30 settembre 1998;
2. non dichiarati di interesse storico o collezionistico;
3. affidati in custodia prima del 30 settembre 2001;
4. tuttora in giacenza presso le depositerie, a seguito dell'applicazione della misura del sequestro e di altre sanzioni accessorie previste dal codice della strada, ovvero non alienati per mancanza di acquirenti, anche se non confiscati.

Si chiarisce che la procedura straordinaria si applica anche ai veicoli dissequestrati, fermati, rimossi o bloccati, ma non ritirati dall'avente diritto, per i quali non sia stata avviata o conclusa la procedura di alienazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, nonché ai veicoli definitivamente confiscati in via amministrativa ma non ancora alienati.

Ai fini dell'avvio della procedura è necessaria una ricognizione dei veicoli in giacenza presso le depositerie, i quali potranno essere individuati anche solo mediante tipo, marca, numero di targa o di telaio.

La verifica della ricognizione, effettuata ai sensi dell'art. 3 del decreto dirigenziale, è demandata agli organi di polizia che hanno disposto l'affidamento in custodia.

Per quanto riguarda i veicoli confiscati e quelli per i quali è stato posto in essere il procedimento previsto dall'art. 1 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, gli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia del demanio provvederanno a verificare l'esistenza dei presupposti giuridici per la loro alienabilità, secondo la procedura in argomento.

In ogni caso, i depositari dovranno consegnare all'organo di polizia, che ha disposto l'affidamento in custodia, le targhe e i documenti, eventualmente in loro possesso, relativi ai veicoli da alienare, anche ai soli fini della rottamazione.

Predisposti gli elenchi dei veicoli da alienare, anche ai soli fini della rottamazione, la commissione provvederà alla loro valutazione, secondo i parametri indicati nell'articolo 4 del decreto dirigenziale.

Per la determinazione del corrispettivo la procedura prevede una sorta di compensazione tra le risultanze della valutazione dei veicoli e le somme dovute per la custodia degli stessi, nonché gli eventuali oneri di rottamazione.

Fermo restando quanto si dirà successivamente in ordine alla ripartizione delle spese tra le Amministrazioni pubbliche interessate, limitatamente alla procedura di alienazione straordinaria le spese di custodia sono dovute sino alla data di notifica del provvedimento di cessione, anche nelle ipotesi di veicoli dissequestrati o sottoposti a fermo, rimozione o blocco.

La liquidazione delle spese avviene con tariffe, in deroga a quelle in uso localmente, fissate al comma 6 del citato articolo 38.

La specialità della materia esclude che le tariffe del comma 6 possano applicarsi al di fuori del procedimento straordinario per il quale sono state previste.

Il termine iniziale, a decorrere dal quale prende concreto avvio la procedura di alienazione straordinaria, coincide con la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale.

Solo a partire da tale data, e quindi dal giorno 21 aprile 2004, decorre l'applicazione delle suddette tariffe.

Gli oneri dovuti per la custodia dei veicoli confiscati vengono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio. Il Ministero dell'interno e le Amministrazioni locali anticiperanno invece le spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo, rimozione o blocco, esclusivamente sulla base del criterio temporale indicato nella circolare di questo Dipartimento n. 58 (prot. n. M 6326/50) del 14 ottobre 2002, cui si rinvia. La distinzione delle somme ripartite tra le Amministrazioni cui spetta il pagamento dovrà risultare chiaramente nel prospetto, previsto dal decreto dirigenziale e allegato al provvedimento di alienazione.

Altro aspetto è quello della ripartizione delle spese di custodia riguardanti i veicoli confiscati. Sotto la vigenza della precedente normativa, infatti, sono sorte alcune difformità interpretative tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio sui criteri di individuazione dell'Amministrazione cui spetta l'onere di pagare le spese per il periodo che decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di confisca, alla data di trasmissione dello stesso all'Amministrazione finanziaria. La questione è stata definitivamente risolta dal legislatore che, introducendo il comma 2-ter all'articolo 213 del codice della strada, ha stabilito che la competenza alla liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio "a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del Prefetto".

Fermi restando i pagamenti già avvenuti alla data della presente circolare e quelli non ancora liquidati, ma per i quali sia già stata presentata la relativa fattura, il richiamato criterio fissato dalla legge dovrà essere utilizzato per risolvere anche quei casi non rientranti nella procedura di alienazione straordinaria. Pertanto, ove il provvedimento di liquidazione dei compensi non sia stato ancora adottato alla data di emanazione della presente circolare, le Prefetture dovranno adeguarsi al nuovo principio sancito dal legislatore, provvedendo al pagamento delle spese fino alla data di trasmissione del provvedimento di confisca all'Agenzia del demanio.

La procedura straordinaria si conclude con la trasmissione del provvedimento prefettizio di alienazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico perché provveda, senza oneri, all'iscrizione dell'avvenuto trasferimento. Va pure precisato che, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 38, le operazioni di rottamazione e di alienazione dei veicoli sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo ed onere.

Per semplificare le necessarie operazioni è in corso di predisposizione, d'intesa con l'A.C.I., un apposito programma informatico sul quale ci si riserva di fornire indicazioni.

Si richiama infine l'attenzione sul termine di 6 mesi entro il quale debbono concludersi le procedure straordinarie di alienazione, fissato dall'art. 7 del decreto dirigenziale.

A tale proposito, nel precisare che eventuali ipotesi particolari che non consentano la conclusione del procedimento nel termine predetto dovranno essere adeguatamente motivate, si rappresenta che il suddetto termine decorrerà dalla data di ricezione, da parte del titolare della depositaria, dell'invito di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dirigenziale.

Si resta comunque in attesa di apposita comunicazione da parte delle SS.LL. riguardante l'inizio e la conclusione dei relativi procedimenti.

Un discorso a parte merita la problematica relativa al recupero delle spese di custodia liquidate per i veicoli alienati con la procedura straordinaria.

In ordine a tale aspetto può ritenersi che, nella maggior parte dei casi, l'ordinaria procedura che avrebbe portato alla confisca dei veicoli non si è potuta concludere in ragione di impedimenti oggettivi, sorti nelle diverse fasi endo-procedimentali, riguardanti principalmente l'esecuzione delle notifiche.

Anche in considerazione di queste particolari situazioni, il legislatore ha ritenuto di esonerare da responsabilità contabile il pubblico funzionario (comma 8 dell'articolo 38).

Nel caso in cui comunque gli atti del procedimento risultano essere stati correttamente notificati, occorrerà attivare, sempre a cura della commissione, specifici adempimenti per il recupero delle somme anticipate.

A tal fine, il provvedimento di alienazione dei veicoli adottato dal Prefetto dovrà, tra l'altro, contenere l'esatta indicazione delle somme da recuperare per ciascun veicolo, affinché si possa successivamente procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal trasgressore.

Per quel che concerne invece le procedure straordinarie di alienazione o di rottamazione dei veicoli sequestrati, avviate da alcune Prefetture prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, si richiama l'attenzione sulla particolare previsione contenuta al comma 10 dell'articolo 38.

Per quanto riguarda la fase a regime, in attesa che vengano stipulate le apposite convenzioni con i custodi-acquirenti, ai sensi dell'art. 214-bis del C. d. S., le sole disposizioni applicabili sono quelle dell'invito ad assumere la custodia del veicolo, a cura dell'organo accertatore, al proprietario, al conducente o all'obbligato in solido, e delle connesse sanzioni principali e accessorie a carico del trasgressore nel caso di rifiuto.

I procedimenti amministrativi derivanti dal sequestro - secondo quanto prescrive il comma 12 dell'art. 38 - continuano ad essere disciplinati dalla previgente normativa e quindi con il provvedimento prefettizio di confisca e con l'alienazione del bene a cura dell'Agenzia del demanio. In tutte le altre fattispecie diverse dall'ipotesi di sequestro, continuano ad applicarsi le norme contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e le relative procedure.

In merito alle restanti disposizioni contenute nell'art. 38, si forniscono le seguenti indicazioni, da valere anche dopo l'attuazione degli adempimenti previsti a cura di questa Amministrazione e dell'Agenzia del demanio.

L'articolo 38, mentre detta la disciplina dei sequestri, delle confische e dei fermi amministrativi, nulla dice in ordine alle altre sanzioni amministrative accessorie previste dal C.d.S. (rimozione e blocco), con la conseguenza che il relativo procedimento di alienazione continuerà ad essere disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

Per quanto riguarda, invece, il fermo, la nuova formulazione dell'art. 214, ultimo periodo, del C. d. S., come modificato dal comma 1 dell'art. 38, prevede che si applichino le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, solo se "compatibili".

In proposito va precisato che le nuove disposizioni riguardanti la materia non hanno inciso sulla natura (cautelare e provvisoria) del provvedimento di fermo, né sugli adempimenti che devono essere svolti dagli organi accertatori, né ancora sulla competenza dell'Amministrazione che deve adottare il provvedimento di alienazione dei veicoli nel caso di mancato ritiro da parte dell'avente diritto.

Pertanto, il veicolo fermato, la cui custodia sia stata rifiutata dall'avente diritto, verrà affidato ad una delle depositerie individuate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 214 bis. Decorso il periodo di fermo, senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, con le modalità e nel termine previsti dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, l'Agenzia del demanio provvederà all'adozione della determinazione all'alienazione del veicolo in favore del custode acquirente di cui al citato articolo 214 bis.

Infine, particolare rilievo assume la disposizione riguardante la fase transitoria del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina, contenuta nell'art. 38, comma 11.

La norma prevede che per i veicoli ancora giacenti presso le depositerie a titolo di sequestro o fermo (con esclusione – per evidenti ragioni - di quelli confiscati) e non oggetto della procedura straordinaria, si proceda, a cura degli organi di polizia, alla notifica al proprietario dell'avviso previsto al comma 2-quater dell'art. 213 C.d.S., con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si applicheranno le sanzioni previste dal comma 2-ter del suddetto articolo e si procederà a disporre il trasferimento della proprietà al custode.

I veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono quelli non ricompresi nel comma 2 dell'art. 38 e comunque giacenti presso le depositerie alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003.

Dalla ricostruzione logica e letterale della disposizione, quale risulta dai lavori preparatori dell'iniziativa d'urgenza, emerge un'ulteriore conferma della volontà del legislatore di risolvere il problema dei veicoli custoditi.

Per tali motivi questo Dipartimento ritiene che l'operatività della previsione di cui al comma 11 non è subordinata ai provvedimenti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 214-bis del codice della strada, con la conseguenza che i veicoli potranno essere alienati nell'ambito delle procedure previste per la fase straordinaria, disciplinate dal decreto dirigenziale.

Sarà, quindi, l'attuale depositario ad acquistare il bene, attraverso i criteri di valutazione dei veicoli contenuti nelle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto dirigenziale. Resta inteso che in questa fase non trova applicazione il comma 6 dell'art. 38, riguardante la disciplina delle tariffe.

La somma ricavata dall'alienazione, poi, sarà depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

In caso di confisca, la somma depositata sarà incamerata dallo Stato, altrimenti sarà restituita all'avente diritto, detratto quanto eventualmente dovuto per il procedimento.

Considerata la stretta connessione di questa fase con l'alienazione straordinaria, la ricognizione, disciplinata dall'art. 3 del decreto dirigenziale, dovrà ricomprendere anche i veicoli di cui al comma 11. Al termine di tale attività si procederà all'avvio degli adempimenti di notifica dell'avviso, previsti dal citato comma.

In merito alla questione della prescrizione dei diritti di custodia, inoltre, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla sentenza n. 10673 del 3 febbraio 2003 della Corte di Cassazione, sezione terza civile, la quale ha affermato il seguente principio:

“in tema di custodia in materia di sanzioni amministrative, il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute gli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate; di conseguenza solo da tale momento inizia a decorrere il termine di

prescrizione, e detto termine è quello decennale stabilito dall'art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine breve previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.”.

Si rappresenta, da ultimo, la necessità, per il futuro, di comunicare al custode qualsiasi variazione del rapporto di custodia conseguente al provvedimento di dissequestro, ovvero alla scadenza del termine di applicazione delle altre sanzioni amministrative accessorie. Ciò in quanto da tale data l'Amministrazione non è più obbligata a corrispondere le spese di custodia che invece sono dovute direttamente al custode dall'avente diritto alla restituzione, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. unite penali – 25161 del 24 aprile 2002.

Si rende opportuno, infine, precisare che le indicazioni contenute nella presente circolare, relative a questioni di comune interesse, sono state preventivamente concordate tra questa Amministrazione e l'Agenzia del demanio.

Nel confidare nel consueto senso di responsabilità, si pregano le SS.LL. di voler porre in essere ogni iniziativa volta ad assicurare la piena riuscita del nuovo sistema delineato dal legislatore, sul quale l'Amministrazione conta per risolvere un problema annoso che da tempo rallenta l'azione istituzionale di governo delle Prefetture sul territorio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Malinconico)